

Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna APS

Verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci del Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna APS

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 18,00 presso la sede operativa di via Zacchi n. 10/b si è riunita l'Assemblea dei Soci del Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna APS in seconda convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale la Signora Scandellari Laura, verbalizza come segretario il Signor Busi Claudio.

Il Presidente, constatato che la riunione dell'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e comunicazione ai soci così come previsto all'art. 12 dello statuto contenente il seguente o.d.g.:

- Comunicazioni della Presidenza;
- Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018;
- Sostituzione per cooptazione di n. 2 componenti il Consiglio Direttivo
- Variazioni proposte allo statuto in base al D.Lgs 117/2017;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver constatato che la riunione in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria e a quella straordinaria considerando che sono presenti n. 26 soci su 1239 aventi diritto come da allegato foglio delle firme, dichiara valida la riunione, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno - il Presidente del Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione illustra le iniziative in corso e il programma dell'attività 2019.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno viene illustrato il bilancio consuntivo 2018 e viene data lettura della nota integrativa compresa una breve relazione sull'attività svolta nell'esercizio. Il bilancio consuntivo e la nota integrativa vengono, dopo un breve dibattito e richieste di approfondimenti utili a capire meglio l'andamento del Circolo, posti in votazione e approvati all'unanimità.

Passando al terzo punto il Presidente propone la sostituzione per cooptazione dei sigg. Rita Gamberini e Maurizio D'Alicandro con i seguenti nominativi: Emilia Cristallo e Silvia Menabue.

La proposta viene messa in votazione e approvata all'unanimità dei presenti.

Passando alla variazione dello statuto per adeguarsi al D.Lgs. 117/2017 il Presidente illustra le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (riforma del terzo settore) per quanto riguarda le APS, e vengono definite compiutamente le modifiche richieste dalla legge;

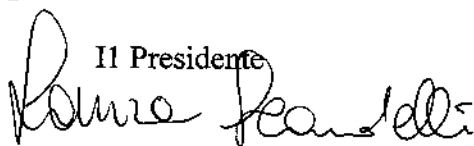
L'Assemblea dopo un ampio dibattito sul futuro del Circolo approva con n. 26 voti favorevoli 0 contrari 0 astenuti quanto proposto.

Viene quindi dato mandato al Presidente del Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna di depositare presso i competenti uffici il testo dello statuto aggiornato e la nuova denominazione sociale oltre ad aggiornare i pubblici registri.

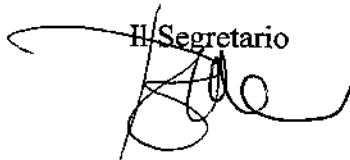
Null'altro essendovi da approfondire alle 19,15 la discussione termina e l'Assemblea viene sciolta. Letto, confermato e sottoscritto

Bologna 04/06/2019

Il Presidente



Il Segretario



Allegati: bilancio consuntivo, Proposte di modifiche statutarie

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È il 2 originale dell'atto

Registrato al n. 5450 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Gabriele Colellà



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO RICREATIVO TERRITORIALE FITeL di
BOLOGNA APS" (aggiornato in base al D.Lgs. n. 117/2017)**

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 E' costituita l'associazione Ricreativa, Culturale "Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna da ora denominato "Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna APS".

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art.2 L'associazione ha sede in Bologna, provincia di Bologna e ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Principi e Scopi Generali del Circolo

Art. 4 L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

Il Circolo è affiliato alla FITeL Regionale Emilia-Romagna e tramite questa alla FITeL Nazionale.

Il Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Bologna (acronimo CRT FITeL Bologna) aderisce alla FITeL Regionale ed uniforma il proprio statuto alle indicazioni della stessa. L'affiliazione alla FITeL Regionale è elemento essenziale della presente associazione e la esclusione dalla federazione Regionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Su mandato della FITeL Regionale, al CRT FITeL Bologna potrà essere demandato il ruolo di coordinamento dei CRAL e delle associazioni presenti sul proprio territorio.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5 Possono essere soci del circolo tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi del Circolo stesso.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare

la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere, contro l'avverso al collegio dei Probiviri, al Collegio dei revisori dei conti, o in assenza alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del Circolo e delle norme interne della FITeL

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione, opportunamente motivata, ne sarà data comunicazione a parte del Consiglio Direttivo. Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo.
- d) Partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
- e) Esaminare i libri sociali;
- f) Partecipare alle attività di altre associazioni o di altri CRT aderenti alla FITeL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i familiari dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRT.

Art. 7 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente (o la Presidenza);
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12 L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

La assemblea ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e Revoca i revisori dei conti quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

La assemblea Straordinaria:

1. Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali e pubblicate sul sito dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea), il vicepresidente e il segretario.

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce di regola ogni quattro mesi e ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Art. 19

Il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente o a un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto) si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto) si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Al Collegio dei Probiviri viene demandata la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo. Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
- Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
- Contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 28 In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Il Presidente

Approvato dall'assemblea del 4/06/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È¹..... allegato dell'atto

Registrato al n. 5450 serie 3

